



COMUNE DI CIMONE

Provincia Autonoma di Trento

Verbale di deliberazione n.2/2024 del Consiglio Comunale

OGGETTO: approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e della nota integrativa (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).

L'anno duemilaventiquattro, addì trentuno del mese di gennaio alle ore 18.30 nella sala consiliare, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Partecipano alla seduta i Signori:

	PRESENTI	ASSENTI GIUST.	ASSENTI INGIUST.
1 BISESTI Damiano – Sindaco	x		
2 ANDREOLLI Diletto	x		
3 COSER Giuseppe	x		
4 FRIZZI Rosanna	x		
5 KOVACEVIC Edin			x
6 LARENTIS Michela	x		
7 LASTA Daniele	x		
8 LINARDI Francesco	x		
9 PEDRI Monica	x		
10 PIFFER Walter	x		
11 ROSSI Manuel Franco	x		
12 ZANOTELLI Emilio	x		

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario Comunale dott. Massimo Pancheri.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.
Il signor Damiano Bisesti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e invita i presenti alla trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026, del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e della nota integrativa (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."*

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*.

Preso atto che, con il protocollo di intesa in materia di finanza locale integrazione per l'anno 2023, accordo per l'anno 2024 sottoscritto in data 7 luglio 2023, le parti hanno condiviso l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 di comuni e comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale e in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 dei comuni, le parti hanno concordato l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento e, infine, hanno altresì autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data.

Vista la proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 al 15 marzo 2024, così come prevista dal decreto del Ministero dell'Interno di data 22.12.2023

Vista la FAQ n. 54 di data 28/12/2024 della Ragioneria Generale dello Stato, la quale rappresenta che gli enti che intendono avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 possono indicare le motivazioni che non hanno consentito l'approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel DM del 22 dicembre 2023, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione.

CONSIDERATO che non è stato possibile approvare il bilancio di previsione 2024/2026 nei termini di cui al comma 1 dell'art. 151 del TUEL ovvero entro il 31 dicembre 2023, stante le motivazioni elencate nelle premesse del citato decreto ed in particolare, in considerazione dell'attuale incertezza circa gli effetti finanziari che deriveranno dalla regolazione finale, nel 2024, della certificazione delle risorse Covid.

Vista la deliberazione consiliare n. 13 del 19.07.2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato

approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2022 e la deliberazione giunta n. 25 di data 12.07.2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l'anno 2022.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*.

Vista la risoluzione n. 1/DF del 2011 del Mef nella quale – pur rilevando che le delibere di approvazione delle tariffe ed aliquote costituiscono un allegato al bilancio di previsione – si dà atto che in caso di intervenuta approvazione del bilancio di previsione il Comune può legittimamente approvare o modificare le delibere tariffarie, approvando contestualmente una variazione del bilancio di previsione, senza necessità, appunto, di una riapprovazione integrale del bilancio stesso.

Vista inoltre la risoluzione 21 novembre 2013, della VI Commissione Finanze, ove si rileva «come il competente Ministero dell'Interno esprima l'avviso che le eventuali modifiche da apportare al bilancio di previsione da parte degli enti, che tengano conto delle intervenute novità introdotte nei regolamenti riguardanti le entrate tributarie dell'ente, possano essere recepite attraverso successive apposite variazioni al documento contabile già approvato da parte dei comuni, senza che sia indispensabile l'integrale approvazione di nuovo bilancio».

Valutata la particolare situazione del personale del Comune di Cimone e precisamente considerato che il Servizio demografico risulta scoperto dal 01.07.2021 e che è sprovvisto della figura del segretario comunale dal 01.07.2021 e che il medesimo viene coperto, per quanto possibile, per periodi continuativi da incarichi di segretari reggenti a scavalco.

Dato atto che la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha introdotto le seguenti novità in merito alle modalità di calcolo del vincolo di finanza pubblica:

- a decorrere dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 i Comuni potranno utilizzare sia il risultato di amministrazione sia il fondo pluriennale vincolata di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs 118/2011 (art. 1, comma 820);
- i Comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 (art. 1, comma 821);
- a decorrere dal 2019 cessano di avere applicazione le norme relative al saldo di competenza come definite dalla legge 232/2016;

Vista la deliberazione giunta n. 51 del 29.12.2023 con cui è stato approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione 2023-2025, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e relativi allegati (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).

Tenuto conto che è necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Documento Unico di programmazione 2024-2026 e dello schema di bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (Allegato 1 e 2 – depositato in atti).

Vista la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026, che integra e dimostra le previsioni di bilancio.

Ritenuto opportuno di allegare alla proposta di bilancio, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e di articolazione dei programmi in macroaggregati.

Richiamate le seguenti delibere di Consiglio Comunale:

- n. 2 di data 14.02.2019 con cui si è ravvisata l'opportunità di non predisporre il bilancio consolidato a seguito della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di bilancio 2018) che abroga l'obbligo del bilancio consolidato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000;

- n. 11 di data 29.06.2020 con cui si è ravvisata l'opportunità di esercitare la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.

Visto il parere favorevole del revisore dei conti (prot. nr. 126 d.d. 11.01.2024).

Preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli art. 185 - 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, resi dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm..

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm..

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli unanimi su 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (Allegato n. 1 – depositato in atti);
2. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (Allegato n. 2 – depositato in atti), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2017 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;
3. di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (allegato n. 3);
4. Di approvare il Piano degli Indicatori di bilancio 2024-2026 (allegato n.4);
5. Di dare atto che il revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere prot. nr. 126 d.d. 11.01.2024(allegato n.5);
6. di prendere atto delle motivazioni di cui in premessa, che non hanno consentito l'approvazione del bilancio 2024/2026 entro il 31/12/2023 e che rientrano tra quelle contenute nel decreto del Ministro dell'interno del 22 dicembre 2023 di proroga del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026, la cui sussistenza autorizza l'esercizio provvisorio 2024 ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL”;
7. di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e da tutte le normative di finanza pubblica;
8. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, mediante distinta votazione che dà il seguente esito resa per alzata di mano: favorevoli unanimi su 11 Consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, allo scopo di consentire la celere definizione di ogni aspetto e consentire una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi causati dal decorrere del tempo;
9. di dare evidenza che, salvo che per gli aspetti politici e di alta amministrazione, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2;

ed, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm. e della L.P. n. 23/92 e s.m. alternativamente:

- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Bisesti Damiano



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimo Pancheri



Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio dal 02.02.2024 per rimanervi 10 giorni.

Data eseguibilità deliberazione 31.01.2024 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 03 maggio 2018 n. 02.

Immediatamente eseguibile: SI.